



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

### Decreto Rettore

Ulteriore adeguamento alle disposizioni di cui al decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1 contenente ulteriori misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid -19

### Il Rettore

**VISTO** l'art. 1 co. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

**VISTO** l'art. 1, co. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, conv. l. n. 35 del 2020;

**VISTO** l'art. 3, co. 1 del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, conv. l. n. 74 del 2020;

**VISTO** l'art. 1 co. 1 del decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111, secondo il quale "nell'anno accademico 2021/2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza";

**VISTO** l'art. 9, co. 2 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, che definisce le certificazioni verdi COVID-19 come quelle comprovanti (c.d. Green Pass di base): a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; b) l'avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido, con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; d) l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

**VISTO** l'art. 9-ter, co. 1 del decreto-legge n. 52 del 2021, secondo il quale "dal 1° settembre 2021 e fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19" di cui all'art. 9, co. 2" (Green Pass di base);

**VISTO** l'art. 9-ter, 2, co. 1, secondo il quale fino al 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque di età inferiore a 50 anni (ad esclusione del personale docente, tecnico- amministrativo) accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. ("Green pass di base");

**VISTO** l'art. 4-*quater* del decreto-legge n. 44 del 2021 (come modificato dal decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1), secondo il quale "al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età (...);

**VISTO** l'art. 4-*quinqüies* del decreto legge n. 44 del 2021 (come modificato dal decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1), in base al quale "a decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori di cui agli articoli 9-*ter*, 9-*quinqüies*, 9-*sexies* e 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, (...), devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-*bis*) del decreto-legge n. 52 del 2021" (c.d. Green Pass rafforzato);

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute 10 dicembre 2021 (in G.U. n. 294 del 11 dicembre 2021), che qualifica la Regione Calabria come "zona gialla" a decorrere dall'11 dicembre 2021;

**VISTO** l'art. 9-bis, co. 2-bis del decreto n. 52 del 2021 in base al quale, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona gialla, lo svolgimento di alcune attività e la fruizione



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

di alcuni servizi sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 (c.d. Green Pass rafforzato); **ATTESO CHE**, tra le attività e i servizi previsti dall'art. 9-bis, co. 2-bis, del decreto-legge 52 del 2021, la cui fruizione e svolgimento sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del "Green Pass rafforzato", nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo (di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale), sono individuabili per quanto specificamente riguarda le strutture di Ateneo: - servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo al chiuso (ivi compresi bar e mense); - le strutture ricettive; - spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; - musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce; - convegni e congressi; - centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso; - feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; **VISTO** l'art. 5 del decreto-legge n. 221 del 2021 secondo il quale "il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione (...) è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) ["Green Pass rafforzato"] nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021; **VISTO** l'art. 1, co. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 229 che estende l'obbligo di possedere il c.d. Green Pass rafforzato anche per l'accesso ai servizi di ristorazione all'aperto, alle piscine, ai centri natatori, a quelli per sport di squadra e di contatto per le attività all'aperto nonché per l'accesso centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto; **VISTO** l'art. 9-ter del decreto-legge n. 52 del 2021 e l'art. 6, del decreto-legge n. 172 del 2021, in base ai quali le disposizioni relative all'obbligo di possesso e di esibizione del c.d. Green Pass rafforzato e del c.d. Green Pass di base non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute"; **VISTO** l'art. 9-ter, co. 1-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021, secondo il quale nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, co 2, non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, l'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 si intende comunque rispettato a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, i quali attestano che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2); **VISTO** l'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 in base al quale la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 (c.d. Green Pass rafforzato e c.d. Green Pass di base) è effettuata "mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, [VerificaC19], che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione"; **CONSIDERATO** che, come confermato dalla nota del Ministro dell'Università e della ricerca del 7 agosto 2021, "le verifiche sopra richiamate competono ai 'responsabili' delle università, per tali intendendosi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 240 del 2010, i Rettori ed eventuali loro delegati in base all'organizzazione, che ciascun ateneo assumerà per il controllo"; **VISTO** l'art. 9-ter co, 4, secondo il quale "con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università"; **RICHIAMATA** la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca del 5 gennaio 2022, nella quale si rappresenta che "tenuto conto del recente aggravamento del quadro epidemiologico attuale, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, co. 1, del d.l. n. 111/2021 convertito in legge n. 133/2021 secondo cui 'le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza', in via del tutto eccezionale codesti Atenei potranno prevedere, nei piani di organizzazione della didattica e delle attività



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

curricolari, lo svolgimento con modalità a distanza – nei casi in cui non sia possibile il ricorso alla modalità in presenza – delle prove, delle sedute di laurea e degli esami di profitto programmati per la sessione di gennaio e di febbraio p.v., garantendo il rispetto delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento”;

**RICHIAMATA** la delibera del Senato accademico del 20 luglio 2021, nella quale si dispone di “avviare le attività dell'anno accademico 2021/2022: (i) in forma mista (doppia) per le sole coorti la cui numerosità rende impossibile l'allocazione in sicurezza nelle aule a disposizione dell'Ateneo; (ii) in presenza, obbligatoria sia per i docenti sia per gli studenti, per tutte le rimanenti coorti, attraverso un piano di allocazione delle coorti nelle aule definito centralmente dall'Ateneo, a cura del Prorettore alla Didattica e con il supporto del Coordinatore del Presidio della Qualità e del Coordinatore della Commissione Didattica del Senato Accademico, per ottimizzare l'uso delle strutture e tale che: a) le aule siano assegnate alle coorti tenendo conto della vicinanza delle stesse al Dipartimento cui afferiscono i rispettivi CdS; b) coorti diverse possano alternarsi nelle aule, prevedendo cambi di turno a metà o a fine giornata; c) sia consentito di erogare una minima parte delle ore settimanali di didattica in modalità online, al fine di poter condividere le stesse aule tra più coorti e riducendo comunque allo stretto indispensabile questa modalità, anche attraverso un utilizzo intensivo delle aule, sia al mattino, da lunedì a sabato, sia al pomeriggio, da lunedì a venerdì; - e tale che a) tutti gli insegnamenti abbiano comunque associato un Team, al fine di gestire ad esempio gli avvisi per gli studenti e i ricevimenti online; b) per gli insegnamenti in presenza sia obbligatorio il check-in tramite SmartCampus, al fine del tracciamento”;

**VISTO** l'art. 23, co 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, secondo il quale “a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curricolari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. Le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curricolari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le assenze maturate dagli studenti di cui al presente comma non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni”;

**VISTO** l'art. 4 co. 1 e 2 del decreto-legge n. 221 del 2021 che impongono rispettivamente “l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto” nonché l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2” per “gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto”;

**VISTO** il Protocollo interno per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitari (non sanitari);

**RICHIAMATI** il D.R. n. 917 del 2021, il D.R. n. 946 del 2021, il D.R. 1195 del 24 ottobre 2020, il D.R. n. 421 n. 689 del 2020 nonché i DD.RR. n. 1159, 1777 e 1885 del 2021;

**RICHIAMATO**, in particolare, il D.R. n. 198 del 2022;

**RICHIAMATO** lo Statuto dell'Università della Calabria;

**RICHIAMATI** il Regolamento di Ateneo ed il Regolamento Didattico di Ateneo;

**RITENUTO** necessario dover provvedere;

### DECRETA

**Art. 1** Tutto il personale dipendente dell'Università della Calabria deve possedere le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 (c.d. Green Pass rafforzato), salvo le eccezioni di cui al successivo art. 14.



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

**Art. 2** Salvo quanto previsto ai successivi artt. 11 e 14, i soggetti di età inferiore a 50 anni, che a qualunque titolo accedono alle strutture di Ateneo, devono possedere le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2 del decreto-legge n. 52 del 2021 (c.d. Green Pass di base). I soggetti di età superiore a 50 anni, che a qualunque titolo accedono alle strutture di Ateneo, devono possedere le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021 (c.d. Green Pass rafforzato).

**Art. 3** Le attività didattiche sono svolte in presenza, secondo gli indirizzi e i criteri indicati nella delibera del Senato accademico del 20 luglio 2021 richiamata in premessa, fatte salve le eccezioni di cui al successivo articolo 7.

**Art. 4** Salvo quanto previsto all'art. 7 e 8, gli esami di profitto e di laurea sono svolti in presenza.

**Art. 5** Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4, per l'accesso in aula degli studenti è sufficiente il possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 52 del 2021 (c.d. Green Pass di base), salvo le eccezioni di cui al successivo art. 14. Gli studenti devono indossare sempre all'interno, nonché all'esterno in caso di assembramenti o di distanza interpersonale inferiore ad un metro, una mascherina preferibilmente di tipo FFP2.

**Art. 6** Per l'accesso in aula è obbligatorio effettuare il check-in tramite l'app di tracciamento SmartCampus che verifica allo stesso tempo la validità della certificazione verde Covid19 posseduta, tramite l'algoritmo VerificaC19. Il docente potrà visualizzare sull'app l'elenco degli studenti che hanno correttamente effettuato il check-in e possono partecipare all'esame/attività didattica programmata. L'informativa per il trattamento dei dati tramite l'app SmartCampus è consultabile all'interno della sezione "Protezione dati – GDPR" del portale di Ateneo.

**Art. 7** Le attività didattiche, gli esami di profitto e di laurea possono svolgersi in modalità a distanza quando gli studenti e/o i docenti sono impossibilitati ad essere presenti a quelle attività, sulla base di specifica certificazione che attesti, esclusivamente per documentati motivi medici, la condizione del dichiarante di positività, di quarantena, di isolamento, di impossibilità a spostarsi dalla residenza (laddove ubicata in una c.d. zona rossa), di fragilità o di incompatibilità alla vaccinazione.

**Art. 8** Lo svolgimento degli esami a distanza resta inoltre consentito agli studenti dell'Università della Calabria residenti all'estero e impossibilitati all'ingresso o rientro in Italia. Lo svolgimento degli esami a distanza resta altresì consentito agli studenti che si trovano all'estero per i programmi di mobilità internazionale e sono impossibilitati al rientro in Italia, purché in presenza di un docente delegato dall'Università ospitante.

**Art. 9** La richiesta di poter svolgere esami o lauree in modalità online deve essere inoltrata all'Ateneo, secondo quanto indicato dalle linee guida per esami e sedute di laurea disponibili al seguente link: <https://bit.ly/3yvJeNi>. A valle dell'eventuale accettazione, lo studente avrà cura di trasmettere la comunicazione ai docenti interessati.

**Art. 10** Coerentemente con le previsioni dell'Art. 23, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, le assenze maturate dagli studenti impossibilitati a partecipare alle attività didattiche, sulla base di specifica certificazione che attesti una delle condizioni di cui al precedente articolo 7, non sono computate ai fini dell'ammissione ad esami. I Corsi di Studio supportano tali studenti nello svolgimento del loro percorso formativo, individuando modalità funzionali al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dei singoli insegnamenti, ad esempio rendendo disponibile materiale didattico aggiuntivo, condividendo videoregistrazioni delle lezioni, prevedendo attività di tutoraggio o ricevimenti mirati con i docenti.



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

**Art. 11** L'accesso dei soggetti esterni all'Ateneo che intendano assistere alle sedute di laurea è condizionato al possesso ed all'esibizione del c.d. Green pass rafforzato.

**Art. 12** È obbligatorio per chiunque il possesso del c.d. Green Pass rafforzato per l'accesso:

- a) ai servizi di ristorazione e mensa per il consumo, anche all'aperto, di cibi e bevande (fermo restando che il servizio mensa viene comunque garantito agli aventi diritto anche attraverso il servizio da asporto);
- b) alle residenze universitarie;
- c) alle biblioteche;
- d) alle strutture per lo svolgimento, anche all'aperto, di attività sportive (ivi compresi gli spogliatoi);
- e) ai teatri, ai cinema ed agli altri luoghi in cui si svolgono spettacoli ed eventi aperti al pubblico;
- f) alle strutture di Ateneo per lo svolgimento di convegni e congressi;
- g) alle strutture in cui si svolgono, anche all'aperto, le attività dei centri sociali, dei centri comuni di ogni tipo, nonché le attività delle associazioni studentesche.

**Art. 13** I presidenti degli organi collegiali possono convocare le relative sedute in presenza, a distanza, o in modalità mista, comunque in conformità ai principi di efficacia, pubblicità e trasparenza e secondo le modalità indicate nell'Allegato 3 al D.R. n. 421 del 2020.

**Art. 14** Le disposizioni relative al possesso obbligatorio del c.d. Green Pass rafforzato e del c.d. Green Pass di base non si applicano ai soggetti dichiarati esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione emessa esclusivamente in formato digitale, secondo quanto previsto dal Comunicato del Ministero della Salute del 9 febbraio 2022.

**Art. 15** Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, l'obbligo di possesso e di esibizione di tale certificazione si intende comunque rispettato a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione, che attesta che il soggetto è in possesso del c.d. Green Pass rafforzato o del c.d. Green Pass di base.

**Art. 16** È obbligatorio per chiunque l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, durante gli spettacoli aperti al pubblico, nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché durante gli eventi e le competizioni sportivi al chiuso e durante le attività di orientamento universitario per le scuole. Per i medesimi eventi che si svolgono all'aperto è richiesto l'uso della mascherina FFP2 nei casi di assembramento o di distanza interpersonale inferiore ad un metro.

**Art. 17** Al fine di ridurre la compresenza al chiuso, resta ampliato l'orario di erogazione del servizio mensa che sarà garantito a pranzo dalle 11.30 alle 15.30 e a cena dalle 19.00 alle 21.00. Vengono altresì aumentati i posti disponibili per la consumazione dei pasti all'aperto.

**Art. 18** Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 28 febbraio 2022 e restano efficaci fino al 31 marzo 2022, salvo diversa disposizione delle competenti autorità nazionali.

IL RETTORE  
Nicola Leone

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse